

Circolare n. 13/2015

Comune di Firenze
Protocollo Generale
N. 0316851 del 12/11/2015



pc

Ai Direttori
Ai dipendenti interessati

All'Assessore al Personale
Al Direttore Generale
Al Segretario Generale
Ai Coordinatori di Area

OGGETTO: Chiarimenti in merito al pagamento della tassa d'iscrizione agli albi professionali

Preme richiamare l'attenzione su un argomento dibattuto all'interno di quest'Amministrazione, per illustrare gli ultimi indirizzi giurisprudenziali e non, in materia di obbligo a carico dell'Ente pubblico del pagamento della tassa d'iscrizione agli albi professionali a favore dei propri dipendenti iscritti.

Relativamente al pagamento della tassa d'iscrizione all'albo a favore dei dipendenti avvocati, la sentenza della Corte di Cassazione n. 7776 del 16.04.2015 enuncia un principio di diritto: *"Il pagamento della tassa annuale d'iscrizione all'Elenco speciale annesso all'Albo degli avvocati, per l'esercizio della professione forense nell'interesse esclusivo del datore di lavoro, rientra tra i costi per lo svolgimento di detta attività, che, in via normale, devono gravare sull'Ente stesso"*. Ciò anche in virtù di un principio generale rinvenibile nell'esecuzione del contratto di mandato, per il quale il mandante è obbligato a tenere indenne il mandatario da ogni diminuzione patrimoniale che questi abbia subito in conseguenza dell'incarico, fornendogli i mezzi patrimoniali necessari.

La Ragioneria Generale dello Stato, successivamente, con parere prot. n. 79309 del 19/10/2015 è intervenuta sull'argomento, chiarendo che occorrono due condizioni affinché si configuri l'obbligo per la Pubblica Amministrazione di sostenere il costo dell'iscrizione all'albo degli avvocati e precisamente devono ricorrere:

- il carattere obbligatorio dell'iscrizione nell'elenco speciale annesso all'albo ai fini dell'espletamento dell'attività;
- il carattere esclusivo dell'esercizio dell'attività professionale in regime di subordinazione, per cui l'ente locale è l'unico soggetto beneficiario dei risultati della suddetta attività.

Come noto, il Comune di Firenze provvede a sostenere il costo dell'iscrizione all'albo dei propri dipendenti avvocati, già dapprima della suddetta pronuncia e del suddetto parere. Ciò, in virtù del fatto, come sopra evidenziato, che l'iscrizione all'albo è elemento necessario e imprescindibile per lo svolgimento dell'attività forense a favore dell'Amministrazione che ne beneficia in via esclusiva. Gli avvocati iscritti nell'elenco speciale possono svolgere infatti

attività professionale esclusivamente in favore del loro ente, essendo loro preclusa la possibilità di svolgere attività professionale in favore di terzi.

Il parere della Ragioneria Generale dello Stato, sopra richiamato, interviene anche relativamente al pagamento della tassa d'iscrizione ad albi di altre categorie professionali, quali ingegneri, architetti, geometri, assistenti sociali, precisando che *"l'iscrizione al relativo albo professionale non assume, in via generale, carattere obbligatorio ai fini dell'espletamento delle attività cui sono preposti i dipendenti presso il Comune, né sembrano sussistere, per tali professionisti dipendenti comunali, elenchi speciali sul modello di quello occorrente per svolgere la professione forense..."*. Pertanto, conclude la Ragioneria, difettando già la prima delle condizioni sopra indicate, l'ente locale non è tenuto al rimborso della tassa di iscrizione all'albo professionale.

In particolare, per il personale tecnico, architetti, ingegneri, geometri ecc...l'iscrizione all'ordine professionale non è requisito per lo svolgimento della prestazione lavorativa per conto dell'Amministrazione. Soccorre infatti la norma dell'art. 90 comma 4 del D.lgs. n. 163/2006 in relazione all'attività di progettazione, per il quale: *"I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), ovvero: a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti; b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le aziende unità sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire con le modalità di cui agli articoli 30, 31 e 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge) sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all'esercizio della professione"*.

Ai fini dell'esercizio della prestazione lavorativa appare dunque sufficiente la sola abilitazione e non l'iscrizione all'albo, bastando, come evidenza in proposito la Ragioneria Generale dello Stato, il rapporto di servizio esistente.

Ne consegue, pertanto, che difettando i presupposti che determinano l'obbligo del pagamento in capo alla P.A., non può legittimamente corrispondersi il pagamento del contributo annuale d'iscrizione all'albo indiscriminatamente a favore dei dipendenti iscritti.

Si coglie infine l'occasione per rilevare altresì che, proprio in considerazione di quanto finora esposto, quest'Amministrazione organizza annualmente corsi per i propri dipendenti avvocati per il conseguimento di crediti formativi utili per il mantenimento dell'iscrizione albo.

Per le altre categorie professionali, pur non sussistendo alcun obbligo in capo all'Amministrazione, resta la disponibilità dell'Ente ad impegnarsi, ove vi siano le condizioni, per far riconoscere i corsi organizzati sulla base dei propri fabbisogni formativi, agli ordini professionali, al fine del conseguimento dei crediti formativi utili al mantenimento dell'iscrizione all'albo cui il dipendente può essere iscritto a titolo personale.

Cordiali saluti


IL DIRETTORE
della Direzione Risorse Umane
Valerio Iossa
